|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ill.mi**  **Presidente del Consiglio dei Ministri**  **Ministro dell’Economia**  **Ministro della Sviluppo Economico**  **Ministro delle Politiche Agricole**  **Ministro dell’Ambiente**  **Ministro dei Beni Culturali e Turismo**  **Loro SEDI** |

In qualità di cittadini, associazioni e comitati

**chiediamo** che sia adottato con provvedimento **urgente** un emendamento all’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”* al fine di evitare la nascita di enormi impianti termodinamici in area agricola in assenza di condivisione con il territorio.

Tale proposta non vuole essere da impedimento alla realizzazione di impianti solari a tecnologia termodinamica, bensì evitare unicamente che possano essere rilasciate autorizzazioni in assenza di una condivisione con i diretti interessati quali, *in primis*, i proprietari dei terreni agricoli ed in secondo luogo con l’intera comunità.

Si chiede un allineamento normativo per gli impianti a tecnologia solare termodinamica con quanto già previsto per gli impianti a tecnologia fotovoltaica per i quali, ai sensi del comma 4bis dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, si prevede che *“per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse,* ***il proponente deve dimostrare*** *nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione,* ***la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto****”.*

È bene ricordare che il citato comma 4 bis venne introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 (art. 27, comma 42) al fine di evitare un **uso improprio dell’istituto dell’esproprio** **per le aree agricole** interessate dal posizionamento dei pannelli fotovoltaici, ferme restando il riconoscimento della pubblica utilità (e quindi la possibilità di ricorrere all’esproprio) per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e al’esercizio dell’impianto.

È del tutto evidente che la *ratio legis,* ispiratrice del comma 4bis dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per gli impianti fotovoltaici, dovrebbe essere estendibile anche agli impianti a tecnologia solare termodinamica che occuperebbero terreno agricolo tramite specchi piani o parabolici piuttosto che tramite pannelli fotovoltaici, con l’aggravante che un impianto a tecnologia solare termodinamica viene, generalmente, proposto con dimensioni significativamente maggiori rispetto al fotovoltaico. In generale, per gli impianti temodinamici vengono propositi progetti di potenza variabile dai 30 ai 50 Mw con l’occupazione di terreno agricolo variabile dai 130 ai 230 ettari (dai 1.300.000 ai 2.300.000 mq) a fronte di un impianto fotovoltaico che, a parità di potenza elettrica, occuperebbe una superficie agricola quasi la metà. La richiesta di un preciso provvedimento permetterebbe di avere un esplicito ed inequivocabile riferimento anche per il termodinamico oltre che per il termodinamico con tecnologia ibrida cioè alimentato da una fonte rinnovabile, quale quella solare, e da fonte non solare (anche non rinnovabile).

Tale richiesta è dettata dall’ormai consolidata definizione secondo la quale il **Suolo è un “bene comune”**. Inoltre, il provvedimento richiesto si pone in linea con quanto dettato dalla nostra Carta costituzionale che con l’art. 41 afferma che l’iniziativa economica privata è libera, **ma non può essere in contrasto con l’utilità sociale**; con l’art. 44 viene associato il **razionale sfruttamento del Suolo al dovere di garantire equi rapporti sociali;** con quanto precisato dalla “Convenzione Europea sul Paesaggio”, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall’Italia con L. 9/1/2006 n. 14, che ricomprende entro la definizione di **“paesaggio” tutti gli spazi naturali e rurali** ed infine con la **Dichiarazione di Tirana**, approvata a maggio del 2011, in cui si afferma la necessità di promuovere un **accesso equo e sicuro alla terra,** di promuovere lo sviluppo sostenibile e contribuire all’**identità**, alla dignità e all’inclusione sociale, denunciando vigorosamente la pratica dell’accaparramento delle terra (c.d. *land grabbing*) definito come *“tutte le* ***acquisizioni che NON siano basate su una approvazione preliminare, libera, ed informata degli utilizzatori della terra coinvolti”****;* ed inoltre tutte le acquisizione che *“non siano basate su una* ***valutazione o trascurino impatti sociali, economici e ambientali****, o di genere; che non siano basati su una* ***effettiva pianificazione democratica ed un monitoraggio indipendente*** *oltre che sul* ***coinvolgimento di tutte le parti sociali****”.*

Sicuri di ricevere un riscontro urgente e concreto, proponiamo un provvedimento con il seguente testo:

**EMENDAMENTO “TERMODINAMICO CONDIVISO”**

1. Al Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è apportata la seguente modifica:

All’art. 12 comma 4 bis le parole *“Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici”* sono sostituite con *“Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, per impianti fotovoltaici e per impianti a tecnologia solare termodinamica anche ibrida” .*

1. La prescrizione sulla disponibilità del suolo sui cui realizzare l’impianto alimentato a biomassa, l’impianto fotovoltaico e l’impianto a tecnologia solare termodinamica anche ibrido, si applica a tutte le proposte progettuali che non hanno ancora presentato istanza alla data di entra in vigore del presente provvedimento nonché a tutte quelle istanze per le quali non si è ancora avuto un esito positivo della Conferenza di Servizi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Nell’attesa si ringrazia per l’attenzione.